



Cessione ramo d'azienda e debiti: ultime sentenze

Autore : Redazione

Data: 07/05/2019

Cessione di ramo d'azienda; imposta di registro; gara d'appalto; debiti aziendali; responsabilità del cessionario per i debiti pregressi; debiti relativi al ramo ceduto; successione a titolo particolare.

In caso di **cessione di ramo d'azienda**, l'acquirente risponde dei debiti pregressi? Può essere esclusa l'impresa cessionaria del ramo d'azienda nell'affidamento di appalti pubblici? Cos'è la bancarotta fraudolenta? Scopri le risposte a queste e a tante altre



domande, leggendo le sentenze presenti in questo articolo.

Imposta di registro e cessione di un ramo d'azienda

Ai fini dell'imposta di registro, nel caso di **cessione di un ramo d'azienda**, non è autonomamente tassabile la **dazione pecuniaria** prevista a carico del cedente che trovi causa nei **debiti aziendali** caduti in **solidarietà passiva** ai sensi dell'art. 2560 c.c., atteso che tale disposizione contempla una fattispecie di acollo cumulativo "ex lege" e che l'art. 21, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986 esclude l'autonoma **tassabilità** degli "accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni".

[Cassazione civile sez. trib., 05/04/2017, n.8786](#)

Cessione di ramo d'azienda e attività ambulatoriale

Non sussiste il **reato** di cui all'art. 193 r.d. n. 1265 del 1934 – che punisce l'esercizio non autorizzato di un'attività sanitaria svolta con finalità speculative da parte di operatori privati – laddove vi sia stata la cessione di un **ramo d'azienda** avente ad oggetto attività specialistica ambulatoriale da parte di un soggetto provvisto della relativa **autorizzazione sanitaria**, della quale risulti sprovvisto il cessionario, se di fatto continui ad operare la società ancora fornita di autorizzazione, in relazione alla medesima struttura.

(Nella specie, veniva accertato che l'oggetto della cessione era onnicomprensivo di beni, attrezzature, personale, contratti, **debiti e crediti**, risultando la piena identità della struttura aziendale riferibile alle due società).

Tribunale Napoli sez. I, 01/02/2016, n.671

Responsabilità del cessionario del ramo d'azienda

In caso di cessione di ramo d'azienda, l'acquirente, pur in presenza di una contabilità unitaria, risponde, a norma dell'art. 2560 cod. civ., dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori, a condizione, però, che siano inerenti alla gestione del ramo d'azienda ceduto.

[Cassazione civile sez. III, 30/06/2015, n.13319](#)



Pagamento di merce ordinata prima della cessione del ramo aziendale

In caso di **cessione di ramo d'azienda**, non sussiste la **responsabilità solidale** del cedente per i debiti relativi al **pagamento di merce ordinata** anteriormente alla cessione, ove risulti che in tale momento il contratto di vendita non era stato ancora eseguito e che successivamente il venditore, oltre a non aver espressamente dichiarato di non liberare il cedente, ha consegnato la merce in favore dell'impresa cessionaria.

Tribunale Taranto, 09/06/2015

Controversia e successione a titolo particolare

Nel caso di **trasferimento di un'azienda bancaria** (o di un ramo di azienda), il cessionario, nelle controversie aventi ad oggetto rapporti compresi in quell'azienda (o ramo d'azienda), assume la veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 111 cod. proc. civ., senza che assuma rilievo, a tal fine, l'art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, il quale non implica la perdita della **legittimazione** sostanziale e processuale della **banca cedente**, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice in tema di opponibilità ai creditori della cessione dei debiti in caso di **trasferimento dell'azienda**.

Ne consegue che, in caso di **procedura esecutiva** intrapresa nei confronti di soggetto diverso da quello indicato nel titolo, spetta al creditore procedente allegare e dimostrare l'effettiva estensione soggettiva del **titolo esecutivo** ovvero che l'esecuzione era stata intrapresa nei confronti del successore "ex latere debitoris".

Cassazione civile sez. III, 26/08/2014, n.18258

Reato di bancarotta fraudolenta

In tema di **reati fallimentari**, concretizza la fattispecie contestata di **bancarotta fraudolenta** per distrazione la condotta di colui che quale amministratore di fatto cagionava il **fallimento** della società attraverso un negozio di cessione a prezzo vile del ramo d'azienda, volto a prelevare dalla società l'intero compendio attivo ed il passivo verso i **creditori** diversi dall'Erario in modo da consentire ad un'altra società la prosecuzione dell'attività scevra dal **debito verso l'Erario** e lasciare nella prima



solamente i debiti verso il Fisco con l'intento di non assolvere ai debiti per Iva e Irap e le **sanzioni** relative.

Corte appello Torino sez. III, 20/06/2012

Affidamento di appalti pubblici PA ed impresa cessionaria del ramo d'azienda

Nelle gare per l'affidamento di **appalti pubblici**, non può essere esclusa l'**impresa cessionaria** del ramo d'azienda che non abbia presentato le relative dichiarazioni in ordine alla posizione della cedente, sia perché manca nel Codice degli appalti pubblici una norma, con effetto preclusivo, che preveda in caso di cessione d'azienda un obbligo specifico di dichiarazione in ordine ai requisiti soggettivi della cedente riferita tanto agli amministratori e **direttori tecnici** della cedente quanto ai **debiti tributari** e previdenziali dalla stessa contratti, tenuto conto che l'art. 51 del medesimo Codice si occupa della sola ipotesi della cessione del ramo di azienda successiva all'aggiudicazione della gara, sia per il principio di soggettività e personalità della responsabilità.

TAR Palermo, (Sicilia) sez. II, 14/03/2012, n.571

Obbligo di dichiarazione in ordine ai requisiti soggettivi della cedente

Manca nel Codice degli Appalti una norma, con effetto preclusivo, che preveda in caso di cessione d'azienda, un obbligo specifico di dichiarazioni in ordine ai requisiti soggettivi della cedente riferita sia agli amministratori e direttori tecnici della cedente sia ai debiti tributari e previdenziali dalla stessa **contratti**, mentre l'art. 51 del Codice si occupa della sola ipotesi di cessione del ramo d'azienda successiva all'**aggiudicazione della gara** e ne discende che, in assenza di tale norma e per il principio di soggettività e personalità della **responsabilità**, non può essere esclusa l'impresa **cessionaria** del ramo d'azienda che non abbia presentato dichiarazioni in ordine alla posizione della **cedente**.

TAR Roma, (Lazio) sez. II, 06/03/2012, n.2230

Richieste di pagamento rivolte alla cessionaria

Nella cessione d'azienda, o di ramo di essa, la sorte delle **attività cedute** è



disciplinata dall'art. 2560 c.c. il quale in modo univoco e senza alcuna possibilità di fraintendimento recita che "l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al **trasferimento**, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito".

Né possono avere rilievo in tal senso le **richieste di pagamento** rivolte alla cessionaria, in quanto, come consente la stessa norma citata, il creditore può rivolgersi anche all'acquirente dell'azienda per il pagamento del proprio credito, disponendo, pertanto, una responsabilità solidale tra alienante ed acquirente del ramo di azienda.

Giudice di pace Bari, 20/01/2010, n.411

Gara e impresa partecipante cessionaria di ramo d'azienda

Non può essere esclusa - stante l'assenza nella vigente legislazione sugli appalti pubblici di una norma che consenta di sanzionare le **pratiche elusive** attuate dagli **operatori economici** attraverso lo strumento della cessione di ramo d'azienda - da una pubblica gara, ai sensi dell'art. 38 del Codice dei **contratti pubblici**, l'impresa cessionaria del ramo d'azienda, quando in capo all'impresa cedente risultino debiti previdenziali non iscritti nelle **scritture contabili**, vieppiù qualora le parti abbiano espressamente escluso l'**accollo dei debiti pregressi** da parte della cessionaria.

TAR Bari, (Puglia) sez. I, 15/01/2009, n.77

Note:

Autore immagine: azienda di [ImageFlow](#)